



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 55 – 14 FEBBRAIO 2025

Riunione del 5 Febbraio 2025

### **32.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig. **Z. N. P.** in persona degli esercenti la potestà genitoriale
- Sig. **MENGA Saverio** in qualità di Presidente p.t. della S.S. San Valentino Volley ASD
- S.S. **San Valentino Volley ASD** in persona del Presidente p.t.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Antonio Amato    Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine    Componente

a seguito del deferimento della procura federale n. 26/2024-25 pervenuto il giorno 09 gennaio 2025, si è riunito per la discussione del procedimento a carico del sig. Z. N. P., del sig. Menga Saverio e della San Valentino Volley ASD per il seguente capo di incolpazione:

- *Z. N. P., per la violazione degli artt. 10, 10 bis, 16 Statuto FIPAV; 19, 30 R.A.T. FIPAV, 1, 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; 1 e 5 Codice Etico FIPAV per aver preso parte ad allenamenti ed a competizioni sportive CSEN presso la società San Valentino Volley ASD, benché regolarmente tesserato per soc. SSD Manzoni Sport a.r.l. e in difetto del consenso e/o dell'autorizzazione del sodalizio di appartenenza.*

- *Menga Saverio, n.q. di Presidente del Sodalizio San Valentino Volley ASD, per la violazione degli artt. 9, 10 bis, 16 Statuto FIPAV; 2 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver consentito che l'atleta Z. N. P., regolarmente tesserato per soc. SSD Manzoni Sport a.r.l., partecipasse ad allenamenti ed a competizioni sportive CSEN presso la società San Valentino Volley ASD in difetto del consenso e/o dell'autorizzazione del sodalizio di appartenenza.*

- *Sodalizio San Valentino Volley ASD, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 16 Statuto FIPAV; 19 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver*



*consentito che l'atleta Z. N. P., regolarmente tesserato per soc. SSD Manzoni Sport a.r.l., partecipasse ad allenamenti ed a competizioni sportive CSEN presso la società San Valentino Volley ASD in difetto del consenso e/o dell'autorizzazione del sodalizio di appartenenza”*

All'udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale avv. Andrea Gentile, nonché il sig. Z. N. P. assistito dall'Avv. Giangregorio De Pascalis che rappresenta anche il sodalizio ed il suo Presidente sig. Menga Saverio.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati e formulando la richiesta di sanzione per ognuno degli incolpati.

L'Avv. De Pascalis discute riportandosi alla memoria depositata, insistendo nelle richieste di archiviazione del procedimento

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento trae origine da un esposto a firma dell'Avv. Manuela Magistro, difensore della SSD Manzoni Sport a r.l., che denunciava che un proprio atleta minorenni, Z. N. P, aveva svolto una serie di allenamenti e preso parte a competizioni sportive CSEN con il sodalizio San Valentino Volley ASD senza alcuna autorizzazione del sodalizio di appartenenza.

Con memoria inviata alla procura nel corso delle indagini, l'Avv. De Pascalis, a difesa degli incolpati, rilevava come la competizione fosse di altro organismo e non della FIPAV e quindi vi fosse un difetto di giurisdizione degli organi disciplinari federali. Per tale motivo chiedeva l'archiviazione del procedimento.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il fatto denunciato dall'esponente società è accertato e provato e comunque neanche contestato dagli incolpati.

Non può essere invece accolta la tesi della difesa riguardante la carenza di giurisdizione di questo Tribunale.

Il Regolamento Affiliazione e Tesseramento atleti all'art.18 elenca gli effetti del tesseramento ed al punto 2 dei doveri del tesserato alla lettera *d* testualmente recita:

*“fatte salve le convenzioni sottoscritte con gli enti di promozione sportiva, di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV, dalla FIVB, World ParaVolley o ParaVolley Europe”.*



Orbene anche se la manifestazione a cui ha partecipato l'atleta rientrasse in quelle consentite dal citato articolo, per costante giurisprudenza di questi organi di giustizia si ritiene necessario il previo benessere della società con cui si è vincolati.

Tale necessità discende dall'interesse per la società che l'atleta possa fornire la propria prestazione sportiva senza rischi di potenziali limitazioni causate dal gioco al di fuori di quello effettuato per la società di tesseramento nonché dalla tutela del tesserato che, ad esempio, beneficia anche della copertura assicurativa obbligatoria. Dei fatti oltre al tesserato risponde in via diretta il Presidente che ha permesso l'illecito e la società per responsabilità oggettiva.

Per quanto sopra esposto piena appare la responsabilità degli incolpati per i fatti a loro ascritti

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

a carico del tesserato Z. N. P la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

a carico del tesserato Menga Saverio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre;

a carico della società San Valentino Volley ASD la sanzione della multa di € 300,00.

Roma, 13 Febbraio 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 Febbraio 2025